

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2015, n. 1-2103

Transazione della vertenza giudiziaria promossa da Fuksas Associati s.r.l. in liquidazione contro la Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'atto di citazione notificato il 30 luglio 2014 dalla S.r.l. in liquidazione Fuksas Associati in proprio e quale mandataria capogruppo dell'ATI con AI con Engineering S.r.l., AL Studio Architettura Ingegneria Urbanistica, Manens Intertecna S.r.l. e Geodata S.p.A. con il quale è stata convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario delle Imprese di Torino, la Regione Piemonte per sentirla condannare al pagamento dell'importo di Euro 1.567.890,66 a titolo di onorario contrattualmente dovuto per l'incarico di supervisione artistica all'esecuzione dei lavori del Nuovo Palazzo della Regione Piemonte, nonché al pagamento di Euro 2.719.388,05 a titolo di onorari ancora dovuti per effetto della rideterminazione del corrispettivo finale in funzione del costo consuntivo delle opere;

vista la comparsa di costituzione e risposta della Regione Piemonte, depositata il 25.11.2014, con la quale, contestualmente al rigetto di tutte le domande attoree, sono state formulate due domande in via riconvenzionale e precisamente:

- 1) In via riconvenzionale principale la condanna dell'Associazione ricorrente al pagamento, a favore della Regione, della spesa, da accertare in corso di causa, di cui alla relazione del D.L. 12.11.2014, sopportata dall'Amministrazione per l'esecuzione delle opere a seguito degli errori ed anomalie del progetto;
- 2) In via riconvenzionale principale e subordinata: la condanna dell'Associazione ricorrente alla restituzione di Euro 3.182.904,90 percepiti quale riconoscimento del maggior compenso per complessità ex art. 21 L. n. 143/1949 e s.m.i.;

visto il verbale dell'udienza del 17.12.2014 nel quale parte attrice eccepisce la prescrizione quanto alla seconda domanda riconvenzionale;

visto il verbale dell'udienza del 29 aprile 2015 nel quale il Giudice fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. per il 25.6.2015 invitando verbalmente le parti a trovare un accordo;

visto il verbale dell'udienza del 25.6.2015 nel quale, presenti l'Arch. Fuksas ed il Vice-Presidente Aldo Reschigna, si dà atto di un'ampia discussione finalizzata ad impostare una definizione transattiva della controversia;

considerato che in tutte le udienze il Giudice ha sempre insistito per una soluzione transattiva evidenziando i punti critici ed il rischio di causa anche con riferimento alle spese processuali, di perizie tecniche e di registrazione (oltre interessi nel frattempo maturati);

visto il verbale dell'udienza del 9 settembre 2015 in cui il Giudice, "dopo ampia discussione, nella quale sono stati evidenziati partitamene e specificatamente tutti i reciproci rischi di causa legati tanto alle domande principali che a quelle riconvenzionali e a seguito della quale sono emersi anche motivi legati tanto alla rilevanza pubblica del complessivo progetto, quanto all'incidenza dello stesso sull'immagine tanto dell'Ente pubblico che del professionista e, quindi, al particolare interesse complessivo alla definizione alternativa del processo che consenta l'eliminazione del contenzioso, propone, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente definizione transattiva della lite:

- rinuncia reciproca ed integrale alle rispettive domande tanto principali quanto riconvenzionali che di garanzia;
- invito alle parti attrice e convenuta, a definire la questione dell'affidamento all'Arch. Fuksas della parte residuale della supervisione artistica per le opere ancora da realizzare, secondo accordi da definire tra le parti stesse;
- spese compensate tra tutte le parti in causa.

Il Giudice rinvia per la prosecuzione ex art. 185 c.p.c. all'udienza del 16.9.2015, ore 14,30";

ritenuto di aderire all'invito del Giudice secondo la bozza di transazione redatta a seguito di quanto disposto nel verbale di udienza e redatta a margine della stessa e così riportata:

- 1) parte attrice, quale capogruppo mandataria dell'ATI, rinuncia integralmente alle domande proposte oggetto del presente giudizio; parte convenuta Regione Piemonte rinuncia a sua volta integralmente alle domande riconvenzionali;
 - 2) le parti, di comune accordo, stabiliscono che la supervisione artistica, per la parte residua relativa al completamento dell'opera, è affidata all'Arch. Fuksas, senza alcun compenso professionale e riconoscimento di eventuali spese;
 - 3) l'Arch. Fuksas rinuncia alla domanda di garanzia nei confronti dell'Assicurazione;
 - 4) la Compagnia Assicuratrice dichiara di accettare l'abbandono della causa a spese compensate;
 - 5) spese compensate tra tutte le parti e rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale;
- considerato che la proposta si pone in termini favorevoli per l'Amministrazione in relazione al rischio di causa più volte evidenziato dal Giudice, con particolare riferimento alla domanda dell'attore e a quella riconvenzionale della Regione (su cui pende un'eccezione di prescrizione) sui compensi professionali;

quanto all'evidenziato errore progettuale, impregiudicato il procedimento amministrativo di approvazione della relativa perizia di variante che esula dalle competenze della Giunta e fa capo al RUP ed al DL la rinuncia alle richieste economiche conseguenti al progettista, a fronte della rinuncia a tutte le domande da parte del medesimo, si pone anch'essa in termini favorevoli per l'Amministrazione perché, oltre a non influire minimamente sul procedimento amministrativo di approvazione della perizia di variante, tiene conto del mutato valore economico dell'importo lordo effettivamente dovuto a titolo di costo dei lavori (da 5 milioni a 3 milioni), così come risultante dalle relazioni interne dei direttori dei lavori e della difficoltà a provare l'ulteriore danno conseguente ai maggiori oneri, anche in termini di canoni di locazione e prelocazione;

visto l'art. 56, lett. e), dello Statuto Regionale in relazione all'art. 17, primo comma, lett. k), della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare la transazione della vertenza giudiziaria R.G. n. 25156/2014 con Fuksas Associati S.r.l. in liquidazione in proprio e quale mandataria capogruppo dell'ATI con AI Engineering S.r.l., AL Studio Architettura Ingegneria Urbanistica, Manens Intertecna S.r.l. e Geodata S.p.A., allegata e parte integrante della presente delibera;

- di autorizzare il Presidente Sergio Chiamparino alla firma della medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ATTO DI TRANSAZIONE
TRA**

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale C.F. 80087670016-P.IVA 02843860012, con sede in Torino (TO), piazza Castello 165,

convenuta

e

Arch. Massimiliano FUKSAS, liquidatore unico e legale rappresentante *pro tempore* della **FUKSAS Associati S.r.l.**, anche nella qualità di mandataria capogruppo della ATI con AI Engineering S.r.l., AI Studio Architettura Ingegneria Urbanistica, Manens Intertecna S.r.l. e Geodata S.p.A.

attori

Premessa

Con atto di citazione R.G. n. 25156/2014, gli attori hanno formulato le seguenti domande:

- 1) condanna della Regione Piemonte al pagamento di Euro 1.567.890,66 oltre oneri fiscali e previdenziali, ovvero il diverso maggiore o minore importo anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e di mora, a titolo di onorario contrattualmente dovuto per l'incarico di supervisione artistica all'esecuzione dei lavori del Nuovo Palazzo della Regione Piemonte;
- 2) condanna della Regione Piemonte a pagare all'attrice gli onorari dovuti per effetto della rideterminazione del corrispettivo finale in funzione del costo a consuntivo delle opere e dunque a corrisponderle l'importo di Euro 2.719.388,05 oltre oneri fiscali e previdenziali.

Con comparsa di costituzione e risposta la Regione Piemonte ha formulato le seguenti domande in via riconvenzionale:

- 1) accertare e per l'effetto, condannare l'attrice, al pagamento dei costi sopportati dalla Regione Piemonte in conseguenza degli errori e anomalie del progetto come risultanti dalla relazione del D.L. in data 12.11.2014;
- 2) accertare il vizio del consenso per errore di diritto da parte della Regione Piemonte nella stipula delle pattuizioni contrattuali relative al riconoscimento del maggiore compenso per complessità ex art. 21 della L. n. 143/1949 e, per l'effetto, annullare ex art. 1429 c.c. dette pattuizioni e condannare

l'Associazione temporanea attrice alla restituzione alla Regione Piemonte delle somme percepite a detto titolo pari ad Euro 3.182.904,90 oltre oneri fiscali e previdenziali.

Con riferimento a detto contenzioso, su invito del Giudice ex art. 185 bis c.p.c., le parti addivengon alla seguente transazione:

- 1) Parte attrice, quale capogruppo mandataria dell'ATI, **rinuncia integralmente** alle domande proposte oggetto del presente giudizio. Parte convenuta Regione Piemonte **rinuncia** a sua volta integralmente alle domande riconvenzionali;
- 2) Le parti, di comune accordo, stabiliscono che la supervisione artistica, per la parte residua relativa al completamento dell'opera, è affidata all'Arch. Massimiliano Fuksas senza alcun compenso professionale e riconoscimento di eventuali spese;
- 3) L'Arch. Massimiliano Fuksas **rinuncia** alla domanda di garanzia nei confronti dell'Assicurazione;
- 4) La Compagnia Assicuratrice **dichiara** di accettare l'abbandono della causa a spese compensate;
- 5) Spese compensate tra tutte le parti in causa e rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.

Torino, 16 settembre 2015

Il Presidente della Regione Piemonte

Sergio Chiamparino

L'Arch. Massimiliano Fuksas,
quale liquidatore unico e legale
rappresentante *pro tempore* della
FUKSAS Associati S.r.l., anche
nella qualità di mandataria
capogruppo della ATI con AI
Engineering S.r.l., AI Studio
Architettura Ingegneria
Urbanistica, Manens Intertecna
S.r.l. e Geodata S.p.A.

Arch. Massimiliano Fuksas

Per Assicuratore dei LLOYD'S

Ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 c.p.:

Avv.ssa Alfonsina De Rosa

Avv.ssa Giovanna Scollo

Avv.ssa Chiara Candiolo

Avv. Daniele De Benedetti